



## **SCUOLA CONDANNATA PER NON AVER PROTETTO ALUNNO DA BULLISMO TRIB. LECCE N.**

**3518/2025**

**A CURA DELL'AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO**

### **INDICE**

#### **1 INTRODUZIONE**

#### **2 IL FATTO**

#### **3 LA SENTENZA**

#### **4 CONCLUSIONI**

\*\*\*\*\*

#### **1 INTRODUZIONE**

Nelle ultime settimane l'opinione pubblica italiana è tornata a interrogarsi su come e quanto la scuola sia realmente in grado di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo.-

La tragica vicenda di **Paolo Mendico**, quattordicenne morto suicida l'11 settembre scorso, le indagini tuttora in corso e i provvedimenti disciplinari adottati — tra cui la sospensione della dirigente scolastica, della vicepreside e di una docente per presunte omissioni nei protocolli di vigilanza — hanno riportato con forza il tema al centro del dibattito sociale, mediatico e istituzionale, sollevando interrogativi inevitabili sul ruolo della scuola e sui suoi doveri di protezione.

È in questo contesto sociale, segnato da allarme, indignazione e richieste di responsabilità, che assume particolare rilievo il commento a una pronuncia giudiziaria

**di circa un anno fa**, ma di stringente attualità: la **sentenza del Tribunale di Lecce n. 3518/2025**, resa all'esito di un giudizio civile relativo a un **caso di bullismo scolastico con gravi ripercussioni psicologiche su un minore**. Una decisione che, ben prima dei fatti di cronaca odierni, aveva già chiarito un principio essenziale: **la responsabilità della scuola per omissioni di vigilanza non è un'ipotesi astratta, ma una realtà giuridicamente accertabile e risarcibile.**-

## **2 IL FATTO**

I genitori di un minore - **portatore di una menomazione fisica con difficoltà di deambulazione**, più volte destinatario di scherni, offese e condotte vessatorie da parte di alcuni compagni di scuola, con conseguenze rilevanti sul piano psicologico – agivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, contro l'istituto comprensivo frequentato dal ragazzo – contestando l'**omessa adozione di misure efficaci di vigilanza e prevenzione** rispetto a detti episodi o verificatisi durante il percorso scolastico.-

## **3 LA SENTENZA**

Nel caso concreto, la mancata adozione di misure adeguate di prevenzione e contrasto ha integrato una **violazione del dovere di protezione**, configurando una tipica ipotesi di *culpa in vigilando*. Centrale è il richiamo alla **CTU psicologica**, che ha accertato come gli episodi subiti dal minore abbiano determinato un **disturbo dell'adattamento**, con sintomi di ansia, isolamento e sofferenza emotiva, causalmente riconducibili al contesto scolastico.-

Questo perché **l'ammissione dello studente nell'istituto determina la nascita di un rapporto giuridico dal quale discende un obbligo rafforzato di protezione e vigilanza**, esteso a tutte le attività scolastiche.-

Il Giudice ha applicato l'**art. 2048 c.c.**, ribadendo che la responsabilità dell'istituzione scolastica è assistita da una **presunzione iuris tantum**, superabile solo attraverso una prova liberatoria rigorosa. La scuola, infatti, per evitare la propria responsabilità, deve

dimostrare non solo di aver vigilato, ma di aver adottato **tutte le misure organizzative idonee a prevenire eventi prevedibili.**-

Prova che, nel caso di specie, **non è stata fornita**. L'Amministrazione non ha dimostrato di aver predisposto un sistema di intervento efficace tale da rendere inevitabile il danno. Da qui, la condanna al risarcimento in favore del minore e dei familiari, con riconoscimento della responsabilità civile della scuola.-

#### CONCLUSIONI

**La sentenza del Tribunale di Lecce fissa un punto fermo:** quando la scuola è a conoscenza di situazioni di disagio e dispone di strumenti di intervento, l'inerzia non è neutra: è giuridicamente rilevante e può dare vita ad una ipotesi di responsabilità e di risarcimento.-